

Come richiesto in occasione del Consiglio Direttivo del DISM tenutosi a Milano in data 7 ottobre 2017, provvedo, in nome e per conto del Comitato Statuto e Regolamenti che presiedo, a rendere parere in merito alla questione sottoposta al Governatore dal socio Angelo D'Onisi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti scelto dal Consiglio direttivo -in carica per l'A.S. 2016/2017- del DISM in data 07.09.17, ratificato dall'Assemblea nazionale dei delegati il successivo 09.09.17.

In particolare, è stato osservato come siano intervenute presunte irregolarità nella nomina del Collegio dei Revisori, precisamente:

- non sia intervenuta la individuazione del Presidente di detto collegio;
- sia necessaria la convocazione e la presenza del Collegio dei Revisori in ogni Consiglio direttivo del Distretto.

La prima questione si ritiene venga superata attraverso l'individuazione di Carlo Assenza quale Presidente di detto Collegio all'atto della ratifica in Assemblea, massimo organo deliberativo, come previsto dallo Statuto del Distretto (Art. VI, Sez. 12).

In ogni caso, il CDA del 7 ottobre 2017 ha deliberato in conformità a quanto recepito dall'assemblea (organo sovrano), con espressa indicazione di Carlo Assenza quale Presidente del Collegio.

Per quanto attiene alla convocazione e presenza del Collegio dei Revisori ad ogni CDA del Distretto, si rileva quanto segue, partendo dal dato normativo fornito dal nostro Statuto distrettuale il cui articolo XI, per comodità di consultazione, riporto pedissequamente:

ARTICOLO XI.

FINANZE

Sezione 1. Non oltre il 31 Ottobre, il Consiglio Direttivo Distretto approva il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno, comprese le spese in conto capitale.

Sezione 2. I libri contabili del Distretto sono verificati ogni tre (3) mesi e alla fine di ogni anno amministrativo, da un Collegio di tre Revisori Contabili e due (2) supplenti), o da un società di revisione, scelti dal Consiglio Direttivo del Distretto, nella riunione tenuta prima della Convention. La scelta è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Delegati. I Revisori devono essere iscritti all'albo Nazionale dei Revisori Contabili. Essi, durano in carica un (1) anno e sono rieleggibili per non più di tre (3) anni amministrativi consecutivi. Una copia della relazione di verifica annuale è inviata al Direttore Esecutivo del Kiwanis International e al Consiglio Direttivo del Distretto entro il 31 Marzo ed è resa disponibile, a richiesta, ai Club e ai Soci del Distretto.

Da questo primo dato normativo riporto l'attenzione allo scopo per cui è prevista la nomina del Collegio: **“al fine di sottoporre a verifica contabile trimestrale ed annuale i LIBRI CONTABILI DEL DISTRETTO.”**

Non è stata rinvenuta in alcun altra norma interna alla nostra Istituzione in riferimento alla necessità per il Collegio di presenziare al CDA. Inviterei Angelo D'Onisi a darne evidenza in caso contrario.

Seguendo, pertanto, la gerarchia delle fonti prevista dal nostro Statuto, esaurite le previsioni dello Statuto internazionale e del KIEF, sono state verificate le previsioni normative nazionale che, in proposito di associazioni, **nulla stabiliscono.**

La Legge prevede la presenza di un organo di controllo e dei revisori dei conti per gli enti del terzo settore solo in presenza di particolari limiti raggiunti per un determinato tempo (artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017) che non risulta siano configurabili per la nostra Istituzione, fatta salva diversa indicazione da parte del Tesoriere.

Sempre lo stesso Decreto prevede alcune sostanziali assimilazioni (si veda ad es. l'art.28) con la S.p.A., ma non la coincidenza delle Associazioni del terzo settore con la S.p.A.

Pertanto, seppur vero che l'art.2405 c.c. prevede la presenza dei 3 revisori alle riunioni del CDA (tra le altre), né l'art.28, né il 30 e nemmeno il 31 del D.Lgs.117 prevedono l'espresso richiamo all'art.2405 c.c.

Sono state quindi analizzate le norme vigenti in materia societaria andando a verificare se il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili avesse affrontato la questione e prendendo spunto dagli approfondimenti analizzati in merito alle organizzazioni no profit.

Sulla scorta di quanto verificato, in linea con quanto previsto dalle norme di legge e tecnico-professionali sul controllo delle società di capitali, si ritiene opportuno distinguere l'attività di controllo in:

- a. attività di vigilanza;
- b. revisione contabile.

L'attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento dell'attività dell'ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono pertanto occupare di:

- ✓ verificare il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie dell'ente;
- ✓ verificare la conformità delle scelte di gestione ai principi di corretta amministrazione;
- ✓ verificare la consistenza del patrimonio dell'ente;
- ✓ verificare l'esistenza di procedure e sistemi gestionali adeguati alla dimensione e all'attività svolta dall'Ente;
- ✓ verificare il rispetto della normativa fiscale;

La revisione contabile, che qui stiamo prendendo in considerazione, è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio o sul rendiconto dell'Ente.

Ai fini di poter esprimere tale opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare – in linea con i principi e le modalità indicate nel documento – una serie di operazioni per il controllo sull'amministrazione e i dati contabili.

I sopra menzionati controlli sono ritenuti indispensabili per qualsiasi ente non profit.

Il criterio utilizzato per definire le modalità con cui pianificare ed eseguire l'attività di controllo – come previsto dalle migliori prassi professionali nazionali e internazionali – è fondato in prima istanza sull'analisi del rischio. (Sul merito della quale si rimanda alle buone prassi vigenti)

L'applicazione di tale approccio rende possibile determinare in modo specifico per le singole attività il livello delle operazioni che risulta necessario per poter assicurare un livello di vigilanza e revisione adeguati.

In base a quanto detto, l'attività di controllo genericamente intesa deve essere pianificata ed eseguita in conformità alle dimensioni nonché alla complessità delle operazioni eseguite. La dimensione degli Enti

impatta sull'attività di controllo, poiché si suppone che al crescere delle dimensioni dell'organizzazione possa aumentare anche la complessità concernente l'attività dell'organo di controllo.

Le previsioni inerenti all'attività di vigilanza e alla revisione contabile sin qui prese in considerazione sono fondamentalmente articolate su quanto previsto dalla prassi professionale per le società, non può non osservarsi come le disposizioni in materia di controllo previste per gli enti retti in forma societaria, siano da ricalibrare rispetto agli Enp sia in ragione della tipicità dell'attività non lucrativa, sia in virtù della minore complessità a livello aziendale che gli Enp spesso presentano.

Ciò non toglie come sia sempre più importante dotarsi di organi di controllo e seguire procedure interne o esterne volte a garantire la correttezza e trasparenza delle proprie azioni.

Dovendo quindi stabilire **in che cosa si sostanzia il controllo contabile** ai sensi dell'art. 2409 del c. c., si evidenzia:

- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano;
- l'espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. (circolare n. 14/2004 del CNDC);

Come stabilito dalla normativa, la prima forma di controllo è sempre esercitata dal collegio sindacale mentre la seconda, in via generale è affidata ad un revisore dei conti.

Il controllo contabile può, però, essere esercitato dal collegio sindacale qualora lo statuto lo preveda e la società non faccia ricorso al mercato dei capitali e non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato. Nulla, invece, viene stabilito per gli Enti senza fini di lucro.

I revisori nella loro attività dovrebbero seguire, per quanto possibile, le procedure di controllo valide per le società di capitali, tenendo conto della particolare natura di questi enti.

Un supporto tecnico al loro operato viene fornito dalla V raccomandazione emanata dal Consiglio dei dottori commercialisti Commissione Aziende non profit che fornisce delle linee guida da seguire.

Generalmente le verifiche che il collegio dovrà effettuare sono:

- verifiche contabili;
- verifiche statutarie;
- verifiche fiscali;
- verifiche finanziarie e del patrimonio.

ATTESO QUANTO SOPRA OSSERVATO ED ANALIZZATO:

sulla seconda questione sottoposta a parere, **il Comitato statuto e regolamenti, osservato come non sia rinvenibile alcuna norma che imponga la convocazione del Collegio dei revisori alle riunioni del CDA, ha determinato - a maggioranza dei suoi componenti - che il Collegio dei Revisori possa espletare l'incarico affidato attraverso la trasmissione dei verbali del CDA.**

Le attività del Collegio dovranno quindi avvenire con la più ampia collaborazione del Tesoriere, del Segretario, del Governatore e gli altri soggetti chiamati a collaborare di volta in volta, in modo da poter consentire tutte le verifiche necessarie ad espletare il loro incarico.